

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente RIPAMONTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali » (919):

PRESIDENTE	Pag. 323, 324
BERLANDA, <i>relatore alla Commissione</i> . . .	324
FRACASSI	324
MANCINI	324
TIBERI, <i>sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . .	324

La seduta è aperta alle ore 18,40.

F U S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali » (919)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali ».

Prego il senatore Berlanda di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

10ª COMMISSIONE

20° RESOCONTO STEN. (29 maggio 1973)

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge era già stato presentato nella precedente legislatura (atto Senato n. 2072) e viene riproposto ora nella identica stesura.

Il problema è molto semplice. L'Istituto nazionale per le conserve alimentari fu istituito nel 1923 e fu riordinato nel 1953. Ha come compito principale quello della vigilanza sulla fabbricazione delle conserve alimentari di prodotti vegetali ed animali. Inoltre propone alle amministrazioni interessate l'adozione dei provvedimenti che si ritengono utili allo sviluppo e alla produzione delle conserve alimentari; assume informazioni, in collegamento con l'Istituto per il commercio con l'estero, sulla situazione dei principali mercati di assorbimento delle conserve alimentari e dà pareri circa la produzione ed il commercio delle medesime.

L'Istituto si autofinanzia, imponendo contributi alle aziende da esso vigilate, il cui ammontare è stato fissato, dalla legge 8 aprile 1954, n. 110, in un limite massimo di 50 milioni all'anno. Da quella data tale limite non è stato aumentato, nonostante la progressiva svalutazione della lira e nonostante sia aumentato il numero delle aziende da vigilare e che possono sopportare senza difficoltà e senza riflessi sui costi di esercizio un eventuale aumento del contributo.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame propone di aumentare l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari da 50 a 100 milioni — la medesima cifra che era stata già proposta nella passata legislatura —, una somma relativamente modesta se si considerano i compiti affidati all'Istituto e che non dovrebbe, come ho già detto, incidere sui costi dei prodotti messi in distribuzione.

La mia proposta è di approvare l'articolo unico del disegno di legge, presentato dal Ministro dell'industria Ferri, di concerto con il Ministro delle finanze Valsecchi e col Ministro dell'agricoltura Natali, perchè in tal modo si assicura la vita e soprattutto la funzionalità di un organismo che non è riuscito finora neppure ad assumere tutto il personale previsto dal regolamento organico approvato con decreto ministeriale 4 agosto 1966.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F R A C A S S I . Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

M A N C I N I . Ci asteniamo dalla votazione.

T I B E R I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo con quanto detto dal relatore. Aggiungo una considerazione, che è già contenuta nella relazione che precede il disegno di legge presentato dal Governo, e cioè che il sistema impositivo previsto dall'articolo 20 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, è in piena linea con l'articolo 23 della Costituzione.

Il Governo invita pertanto gli onorevoli senatori ad approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

È elevato a cento milioni di lire il limite massimo stabilito dalla legge 8 aprile 1954, n. 110, che ha modificato l'articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,45.